

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'O.E. 2.0

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE CALABRIA

SEZIONE TECNICA

LA DIGITALIZZAZIONE: UNO SGUARDO DI INSIEME

Articoli del Codice dei contratti D.Lgs 36/2023 **artt. 19-36 d. lgs. n. 36/2023 piu' articoli correlati)** .

E' prevista la digitalizzare l'intera procedura dei contratti pubblici mediante l'uso di **PIATTEFORME DIGITALI** che siano **INTEROPERABILI** fra di loro e con le Banche Dati della P.A.

L'ECOSISTEMA DIGITALE

La disciplina in tema di digitalizzazione si applica **a TUTTI I CONTRATTI sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, nei settori ordinari e nei settori speciali di qualunque importo.** La digitalizzazione è altresì applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

Three parallel white diagonal lines are located in the bottom right corner of the slide, extending from the right edge towards the bottom left.

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OPERATIVITA' DEL CICLO DI VITA DIGITALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Ne è titolare in via esclusiva l'ANAC (ART. 23 nuovo Codice Appalti) *

E' VOLTA A GARANTIRE L'EFFICACIA, LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO IN TEMPO REALE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ALLOCAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA IN LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

FVOE

Presso la BDNCP opera il **Fascicolo Virtuale dell'operatore economico** che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli **94** e **95** e dei requisiti di cui all'articolo **103** per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo **100**.

BDNCP

La **BDNCP** si suddivide in sezioni riguardanti specifici servizi:

- 1) anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l'elenco dei soggetti aggregatori (Ausa, art. 222, comma 15)
- 2) il casellario informatico (art. 222, comma 10)
- 3) la piattaforma per la pubblicità legale (art. 27, commi 3 e 4)
- 4) l'anagrafe degli operatori economici (art. 31)
- 5) la piattaforma contratti pubblici

6) il fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24).

LA BDNCP INTERAGISCE



CON LE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE utilizzate dalle stazioni appalti e dagli enti concedenti (**PAD**)

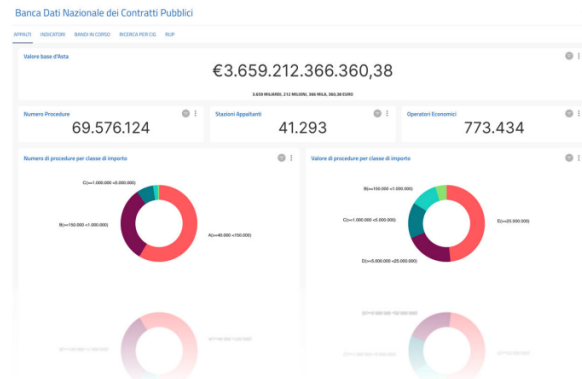


CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE (PDND) gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri



CON TUTTE LE ALTRE PIATTAFORME E BANCHE DATI DEGLI ENTI PUBBLICI, che devono garantire la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie per lo svolgimento delle procedure in materia di contratti pubblici.

Profondità storica di **oltre 17 anni**
70M di contratti x oltre **3.600** miliardi di €
Premiata nel 2018 come **miglior registro contratti pubblici EU**



oltre 41k SA
di cui 26k attive
di cui 4.6k qualificate



~800k imprese



oltre 500k utenze attive

IL F.V.O.E.

- ▶ Elemento cardine dell'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale è il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), che, già previsto nel previgente codice, d.lgs. 50/2016, segue l'evoluzione della nuova BDNCP.
- ▶ A partire dal 1° gennaio 2024, è divenuto efficace il Regolamento attuativo ex art. 24 comma 4 del codice che disciplina il fascicolo virtuale dell'operatore economico (v. delibera ANAC n. 262/2023, che sostituisce la delibera n. 464/2022), e con esso vengono a coesistere le due versioni dell'applicazione FVOE

VERSIONE FVOE

VERSIONE 1.0

La versione 1.0, predisposta dall'ANAC sulla base del precedente sistema AVCpass, continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette **prima del 31 dicembre 2023**

VERSIONE 2.0

La versione 2.0. è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire **dal 1° gennaio 2024** per il tramite della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP), in cui il PassOE è stato sostituito da un nuovo meccanismo in cui la Stazione Appaltante (SA) richiede l'accesso ai documenti e l'Operatore Economico (OE) approva tale accesso anche tramite una Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata (PDA)

F.V.O.E. 2.0: INNOVAZIONE NELLE GARE PUBBLICHE

ART. 24 NUOVO
CODICE APPALTI

DELIBERA
ANAC N.
262/2023

NEUTRALITA'
TECNOLOGICA

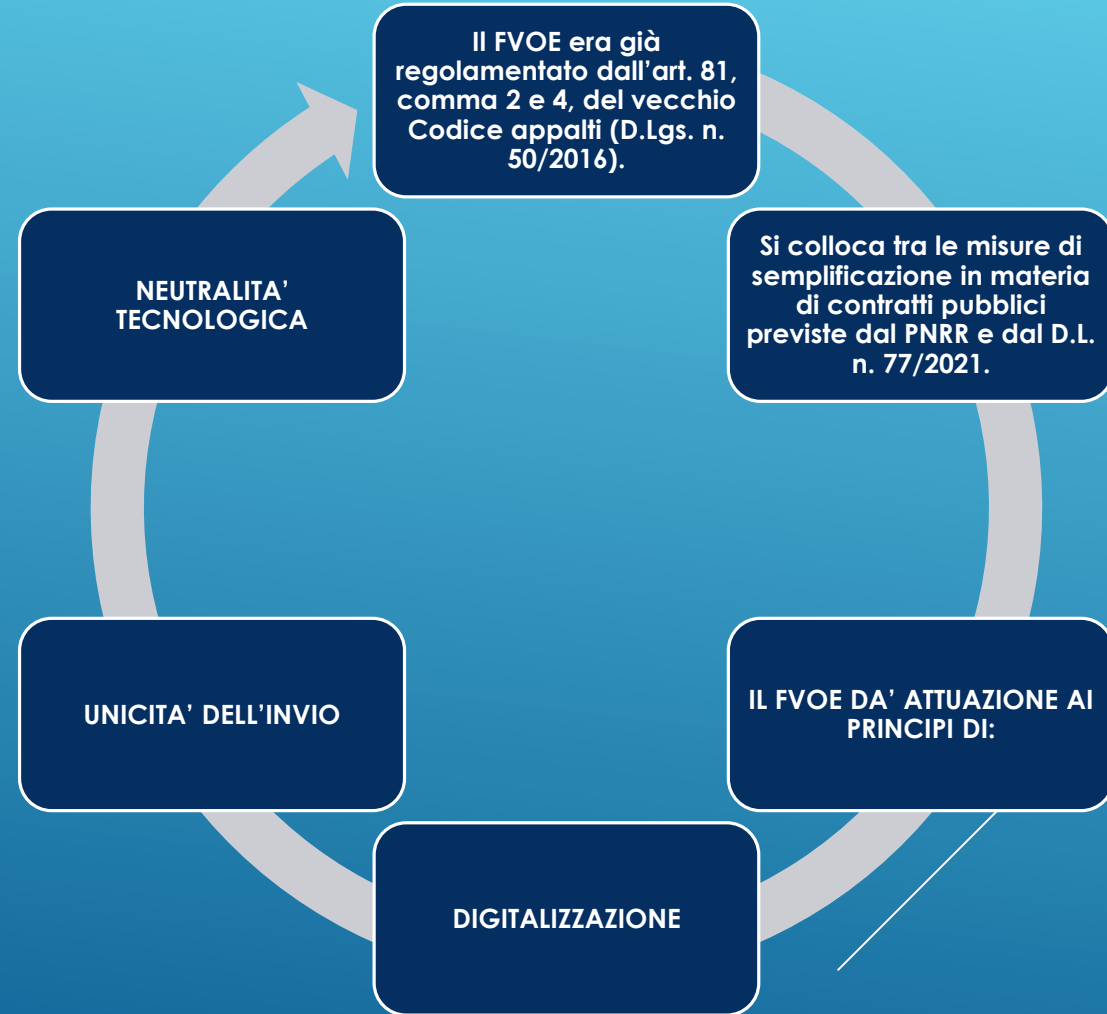
UNICITA' DELL'INVIO

DIGITALIZZAZIONE

IL FVOE DA' ATTUAZIONE AI
PRINCIPI DI:

Il FVOE era già
regolamentato dall'art. 81,
comma 2 e 4, del vecchio
Codice appalti (D.Lgs. n.
50/2016).

Si colloca tra le misure di
semplificazione in materia
di contratti pubblici
previste dal PNRR e dal D.L.
n. 77/2021.



NEUTRALITÀ TECNOLOGICA

- ▶ Il Principio di neutralità tecnologica è stato introdotto a livello comunitario dal Regolamento (UE) n. 283/2014 — orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni (Entrato in vigore il 1° gennaio 2014).
- ▶ La neutralità tecnologica viene definita come “la libertà delle persone e delle organizzazioni di scegliere la tecnologia più adeguata ai loro bisogni. I prodotti, servizi o quadri normativi che tengono conto del principio della neutralità tecnologica non impongono né introducono discriminazioni a favore dell'impiego di un tipo particolare di tecnologia”.

- ▶ **Unicità dell'invio**

- ▶ Le Stazioni appaltanti non richiedono agli O.E. dati e informazioni che sono nella loro disponibilità o che si possono acquisire attraverso le Banche dati

- ▶ **Digitalizzazione**

- ▶ Attraverso la digitalizzazione, l'attività amministrativa è resa maggiormente TRASPARENTE, EFFICIENTE ED EFFICACE
- 

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- ▶ Il F.V.O.E., consente alle stazioni appaltanti di esaminare i documenti contenuti all'interno dello stesso fascicolo virtuale riguardanti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto ed utili per contrarre con la P.A.

IL'FVOE COSA CONSENTE DI FARE?

Alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori consente di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e per la verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione

Agli operatori economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa *

In base alla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, all'O.E., in via residuale, esclusivamente il **caricamento dei documenti a comprova dei requisiti speciali** ex artt. 100 e 103 del Codice nonché dei **dati e dei documenti non presenti nel FVOE** che non sono già in possesso della S.A. e che non possono essere dalla stessa acquisiti tramite interoperabilità.

- ▶ **Modalità di caricamento nel fascicolo**
- ▶ **virtuale dell'operatore economico**

- ▶ La Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 prevede all'art. 3.3, lett. f) che “sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la **firma digitale**, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con **modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità** e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua **ric conducibilità all'autore**”.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

Art. 94

Al comma 1 sono state confermate le cause di esclusione preesistenti nel vecchio codice e basate su condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati indicati nelle lettere da a) a g).*

Ai provvedimenti giurisdizionali di condanna il secondo comma dell'art. 94 aggiunge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del codice leggi antimafia ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dello stesso codice*

L'indicazione delle figure soggettive cui riferire la causa di esclusione è contenuta nei commi 3 e 4

La novità è l'espunzione della disposizione del comma 3 che prevedeva l'esclusione per fattispecie relative ai soggetti cessati; è stato pure espunto il riferimento del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

L'art. 94, comma 1 del nuovo Codice corrisponde esattamente all'art. 80, comma 1 del vecchio Codice dei contratti.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

Art. 94

Al comma 5 sono previste talune cause di esclusione obbligatoria che prima si rinvenivano sparse nell'art. 80 d.l. 50/2016.

In particolare la lettera d) prevede la causa di esclusione relativa alle procedure concorsuali

Il 6 comma contempla l'esclusione obbligatoria da omesso pagamento di IMPOSTE E CONTRIBUTI

L'ESCLUSIONE AUTOMATICA NON OPERA SE L'OPERATORE HA OTTEMPERATO AI SUOI OBBLIGHI PAGANDO O IMPEGNANDOSI IN MODO VINCOLANTE A PAGARE OPPURE QUANDO IL DEBITO SIA ESTINTO PURCHE' L'ESTINZIONE, IL PAGAMENTO O L'IMPEGNO SIANO PERFEZIONATI ANTERIORMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE*

LE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

Art. **95-97 E
98**

GLI ARTT. **95, 97 E 98** DEL CODICE APPALTI CONTEMPLANO LE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

L'ART. 98 IN MODO INNOVATIVO RISPETTO AL PASSATO ELENCA LE FATTISPECIE CHE INTEGRANO IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E CHE POSSONO COMPORTARE L'ESCLUSIONE DELL'OE.

L'ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE SUSSISTE SE:

- A) VI SONO ELEMENTI SUFFICIENTI AD INTEGRARE IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (ELENCATI AL COMMA 3 DELL'ART. 98)
- B) IDONEITA' DEL GRAVE ILLECITO AD INCIDERE SULL'AFFIDABILITA' E INTEGRITA' DELL'OE
- C) ADEGUATI MEZZI DI PROVA (DI CUI AL COMMA 6)

► VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- L'art. 99, prevede che la Stazione Appaltante è tenuta a verificare l'assenza di cause di esclusione automatiche (articolo 94), l'assenza di cause di esclusione non automatica (articolo 95) e il possesso dei requisiti di partecipazione (articoli 100 e 103), consultando il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, oltre agli altri documenti allegati dall'operatore, nonché attraverso l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati delle pubbliche amministrazioni

REPOSITORY



Il FVOE 2.0 permette agli Operatori Economici di creare un **repository personale** con i documenti necessari per l'affidamento di contratti pubblici.



Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e l'efficienza nelle procedure di gara pubblica, garantendo maggiore trasparenza e facilità di accesso alle informazioni rilevanti.

PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO

Articolo 17 D.lgs. 36/2023

Fasi delle procedure di affidamento

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti** in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace

Art. 32 del D.lgs. n. 50/2016

Fasi delle procedure di affidamento

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

PER QUALI PROCEDURE E' OBBLIGATORIO L'F.V.O.E.?

**AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE AI 40.000,00 EURO**

- L'FVOE **E' OBBLIGATORIO** A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA DI PROCEDURA UTILIZZATA E QUINDI ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

**AFFIDAMENTI DI IMPORTO
INFERIORE A 40.000,00 EURO**



PER QUESTI AFFIDAMENTI E' POSSIBILE UTILIZZARE L'F.V.O.E.



In questo caso è necessario acquisire un CIG ordinario sul sistema SIMOG valorizzando a NO il flag "**Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini del FVOE**"

INNOVAZIONI LEGATE ALL'FVOE 2.0



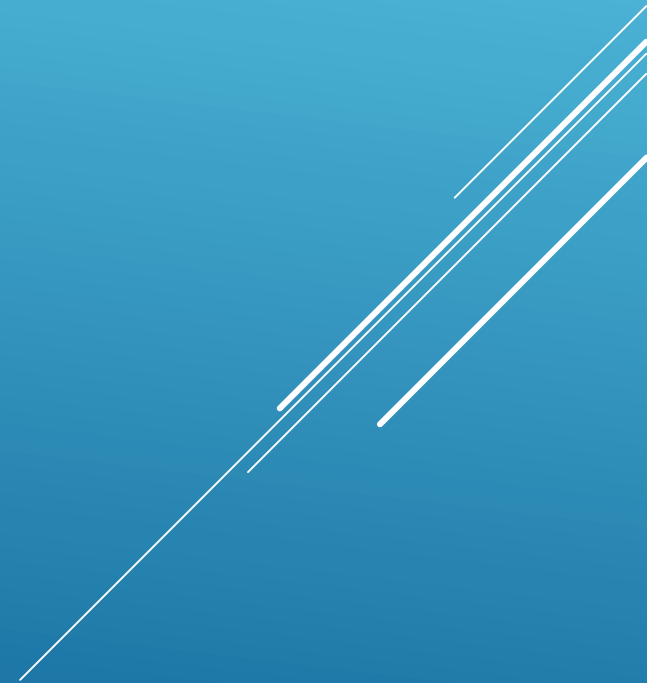
Abbandono del PASSOE

Uso obbligatorio di dispositivi
di identità digitale di livello
LoA3

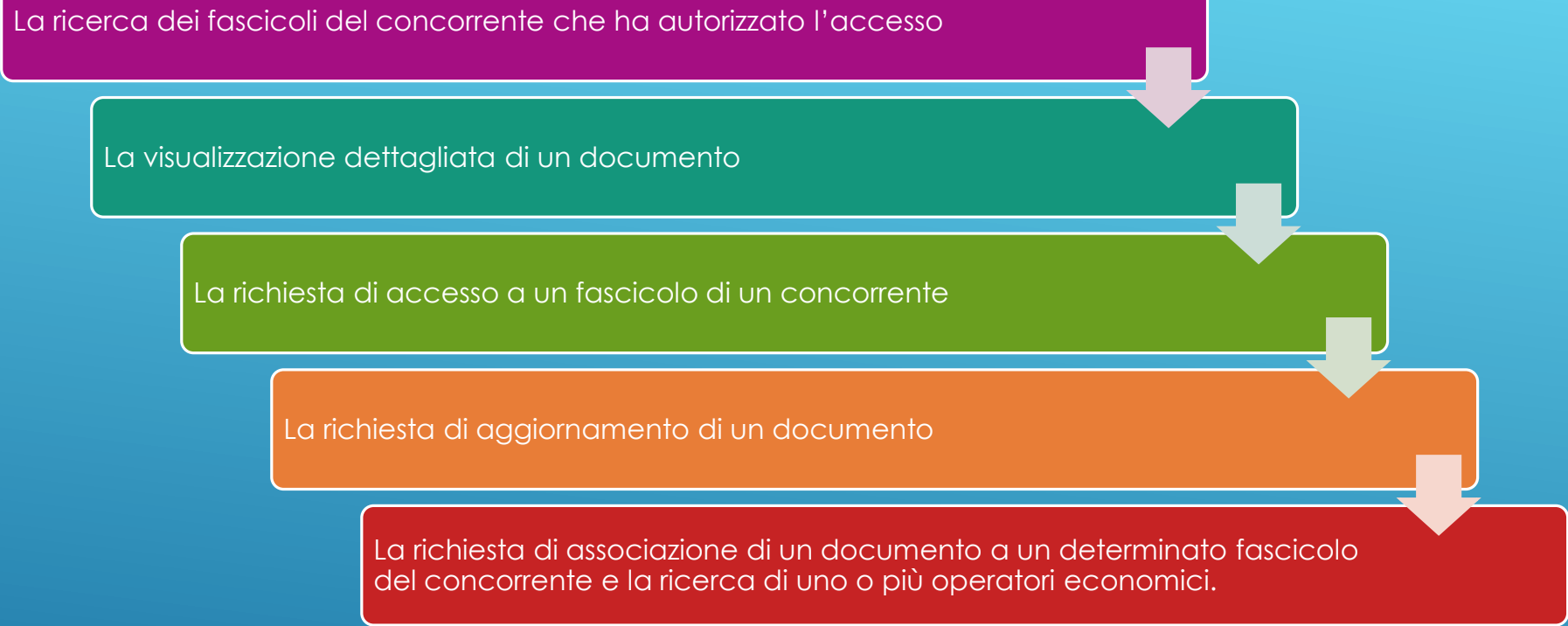
Gestione dei profili di delega (art. 15)

- ▶ IL CONTENUTO DELL'FVOE E' VISIBILE **SOLO DOPO AVER TRASMESSO AD ANAC L'ELENCO DEI PARTECIPANTI COMPILANDO LE SCHEDE SPECIFICHE PER LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA SELEZIONATA** AD ES. LE SCHEDE Adx PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.
- ▶ CONSULTANDO **L'ORCHESTRATORE ANAC** SI INDIVIDUANO LE SCHEDE CHE E' NECESSARIO COMPILARE A SECONDA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E IN QUALE FASE E' CONSENTITO COMPIERE L'OPERAZIONE DESIDERATA

ORCHESTRATORE ANAC



La ricerca dei fascicoli del concorrente che ha autorizzato l'accesso



```
graph TD; A[La ricerca dei fascicoli del concorrente che ha autorizzato l'accesso] --> B[La visualizzazione dettagliata di un documento]; B --> C[La richiesta di accesso a un fascicolo di un concorrente]; C --> D[La richiesta di aggiornamento di un documento]; D --> E[La richiesta di associazione di un documento a un determinato fascicolo del concorrente e la ricerca di uno o più operatori economici.];
```

La visualizzazione dettagliata di un documento

La richiesta di accesso a un fascicolo di un concorrente

La richiesta di aggiornamento di un documento

La richiesta di associazione di un documento a un determinato fascicolo del concorrente e la ricerca di uno o più operatori economici.

FUNZIONALITA' DEL FVOE 2.0 PER LA S.A

F.V.O.E. – LA REGISTRAZIONE

Per chi non è già utente dei servizi Anac occorre registrarsi sul sistema di identità dell'Autorità:

- l'utente è sempre una persona fisica
- è possibile accedere con Spid, Spid professionale, CIE, CNS.

L'O.E. deve acquisire un profilo.

I profili previsti sono quelli di:

- Contribuente: per il solo pagamento del contributo;
- Amministratore: qualunque soggetto delegato dalla società a rappresentarla nella gara e che ha poteri dispositivi;
- Collaboratore: non può compiere azioni dispositive.

- ▶ La piattaforma digitale invia ad Anac l'elenco dei partecipanti o aggiudicatario in caso di affidamento diretto;
- ▶ La SA chiede l'autorizzazione all'accesso;
- ▶ L'OE riceve una notifica di richiesta autorizzazione;
- ▶ viene istanziato il fascicolo del concorrente;
- ▶ c) Il sistema effettua la richiesta dei documenti richiedibili automaticamente
- ▶ (visura al registro imprese; comunicazione di regolarità fiscale (debiti definitivamente accertati); estratto annotazioni casellario delle imprese; DURC).

FVOE: IL FUNZIONAMENTO IN SINTESI



L'O.E. autorizza l'accesso



La SA accede a tutti i documenti disponibili e ha la possibilità di effettuare nuove richieste all'OE e/o ai vari enti certificanti che interoperano con la BDNCP

LISTA OPERATORI VERIFICATI

- ▶ GLI AGGIUDICATARI E I SUBAPPALTATORI AUTORIZZATI (ART. 109, COMMA 4) DOPO LA VERIFICA DEI REQUISITI, SONO INSERITI NELLA «**LISTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI VERIFICATI**» PER UN PERIODO CONVENZIONALE DI 120 GG. (OVE NON DIVERSAMENTE STABILITO).
- ▶ LE S.A E GLI ENTI CONCEDENTI POSSONO SCEGLIERE DI UTILIZZARE I RISULTATI DELLE **VERIFICHE GIA' EFFETTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**, A CONDIZIONE CHE NON SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI AFFERENTI I SOGGETTI COINVOLTI.

- ▶ Fino alla completa interoperabilità delle banche dati, la verifica dei requisiti si svolge con le modalità attualmente vigenti.
- ▶ Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FVOE E E-DGUE

IL DGUE E' CARICATO DALL'O.E. IN
FORMATO XML E FIRMATO
DIGITALMENTE

CONTENUTO DEL FASCICOLO

- ▶ I DATI E I DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO VIRTUALE SONO FORNITI E SUCCESSIVAMENTE AGGIORANTI **AUTOMATICAMENTE DAGLI ENTI CERTIFICATORI** ATTRAVERSO INTEROPERABILITA' E POSSONO ESSERE CONSULTATI E RIUTILIZZATI IN TUTTE LE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A CUI UN O.E. PARTECIPA.

CONTENUTO DEL FASCICOLO

LE S.A. E GLI ENTI CONCEDENTI CONTRIBUISCONO AD ALIMENTARE IL FASCICOLO NEL MOMENTO IN CUI TRASMETTONO AD ANAC LE INFORMAZIONI UTILI ALLA DIMOSTRAZIONE DELL'ASSESSAMENTO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 94 E 95 DEL CODICE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO (ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE)

Several white lines of varying lengths and thicknesses are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

DOCUMENTI INSERITI DALL' O.E.

- ▶ La delibera Anac n. 262/2023 prevede che i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario non disponibili, anche a regime, tramite interoperabilità del fascicolo virtuale, sono **INSERITI NEL SISTEMA DIRETTAMENTE DAGLI O.E.**
- ▶ **ART. 99 - Le S.A. non richiedono agli O.E. dati e info che sono nella loro disponibilità o che si possono acquisire attraverso le Banche dati**

VERIFICA GARANZIA TRAMITE PIATTAFORMA



NON E' ANCORA POSSIBILE, MALGRADO LA LETTERA DELL'ART. 106, CO. 3 DEL CODICE, LA VERIFICA TELEMATICA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA.



PERTANTO L'O.E. PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA, DEVE VERIFICARE CHE IL SOGGETTO GARANTE SIA IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI GARANZIE ACCEDENDO ALLA SEZIONE DEL SITO WEB DELLA BANCA DI ITALIA «INTERMEDIARI» E «GARANZIE-FINANZIARIE» NONCHE' SUL SITO DELL'IVASS.



ANCHE LE SA E GLI ENTI CONCEDENTI ACCEDONO AGLI STESSI SITI PER LE VERIFICHE DI COMPETENZA (V. DELIBERA ANAC N. 606 DEL 19.12.2023)

Va verificato sempre che la polizza fideiussoria non sia contraffatta

INSERIMENTO DI FALSA DOCUMENTAZIONE

- L'INSERIMENTO DI FALSA DOCUMENTAZIONE E' VALUTATO DALL'ANAC AI SENSI DELL'ART. 96, CO.15, DEL CODICE

L'ANAC, IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE, DISPONE L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DAGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO **PER UN PERIODO FINO A DUE ANNI DECORSO IL QUALE L'ISCRIZIONE E' CANCELLATA E PERDE EFFICACIA**

IMPORTANTI NOVITÀ PER IMPRESE E STAZIONI APPALTANTI

Il **Durc** (**Documento unico di regolarità contributiva**) è stato reso interoperabile con il **Fascicolo digitale (Fvov)** 2.0 attraverso la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**.

(comunicato Anac del 04.09.2024)

